

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

M

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23 MAR. 1993

ADDI' 23 MAR. 1993

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	QUASCO	Romolo	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	SEPPARIN	Giovanni	"
AMATI	Mattéo	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
SOMADONIA	Salvatore	"	MARRONI	Luigi	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	META	Michela	"
FEDERICO	Maurizio	"	PIZZUTTI	Vincenzo	"

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione
..... OMISSIS

COSENTINO, CIOFFARELLI, MARRONI E META.

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE n° 1527

OGGETTO: Approvazione ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 dei regolamenti del Comune di Velletri di cui alla legge 21/92, relativi al servizio di noleggio di autovettura con conducente adottato con deliberazione del C.C. del 21.04.1998 n. 29, ed ai servizi pubblici non di linea Taxi, di cui alla Legge 21/92, adottato dal C.C. nella seduta del 21.04.1998 - Del. n. 27.



OGGETTO: Approvazione ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1993 , n. 58 dei regolamenti del Comune di Velletri di cui alla legge 21/92, relativi al servizio di noleggio di autovettura con conducente adottato con deliberazione del C.C. del 21.04.1998 n. 29, ed ai servizi pubblici non di linea Taxi, di cui alla Legge 21/92, adottato dal C.C. nella seduta del 21.04.1998 - Del. n. 27 .

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Opere e Reti di Servizi e Mobilità

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la legge 15 gennaio 1992 , n. 21;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO il Decreto legislativo n. 80/98;

VISTA la legge regionale 26 ottobre 1993 , n. 58;

VISTO lo Statuto regionale;

ESAMINATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 21.04.1998 , con la quale il Comune di Velletri ha approvato il regolamento comunale esercizio di servizio pubblico di Noleggio da rimessa con conducente (All. 1), e la deliberazione n. 27 del 21.04.1998 che ha approvato il regolamento per gli autoveicoli in servizio pubblico da piazza non di linea Taxi (All. 2);

VISTO l'art. 1 della legge regionale 26 ottobre 1993 , n. 58 che prevede che i regolamenti comunali concernenti i servizi pubblici non di linea di cui alla legge 15 gennaio 1992, n.21, adottati dal competente organo comunale, sono soggetti ad approvazione da parte della Regione, che vi provvede mediante deliberazione della Giunta regionale;

CONSIDERATO che ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della medesima L.R. 58/92 l'approvazione è subordinata alla condizione che ciascun regolamento sia redatto con l'osservanza dei principi e dei criteri contenuti nella più volte citata L.R. 58/93 ;

DATO ATTO che il regolamento adottato dal C.C. con la deliberazione n. 29 del 21.04.1998 , con la quale il Comune di Velletri ha riapprovato il nuovo testo del regolamento comunale esercizio di servizio pubblico di Noleggio da rimessa con conducente (All. 1), e la deliberazione n. 29 del 21.04.1998 che ha approvato il regolamento per gli autoveicoli in servizio pubblico da piazza non di linea Taxi (All. 2) sono conformi ai principi citati, ad eccezione delle parti di seguito indicate:

Regolamento del servizio pubblico di Noleggio di autovettura con conducente (All.1):

Articoli:

- 8) comma 1, 21) commi 1 e 2, 22) comma 1 e lett. f) e 23) comma 1, si richiama l'attenzione sull'applicazione della legge 127/97 e del Decreto legislativo 80/98 in quanto non è necessario un



provvedimento del Sindaco o di un Assessore per rilasciare, sospendere, revocare, disporre la decadenza di una licenza o notificare un provvedimento, bensì un provvedimento dirigenziale;

- 21) punto 3 - eliminare " al competente Assessorato della Regione Lazio" in quanto la Regione non è interessata ad essere informata su eventuali provvedimenti di sospensione delle autorizzazioni;

Regolamento del servizio pubblico di autovettura da piazza TAXI (All.2):
Articoli:

- 8) comma 1, 20) comma 1 e 2, 21) comma 1, e lett. f) e 22) comma 1, si richiama l'attenzione sull'applicazione della legge 127/97 e del Decreto legislativo 80/98 in quanto non è necessario un provvedimento del Sindaco o di un Assessore per rilasciare, sospendere, revocare, disporre la decadenza di una licenza o notificare un provvedimento, bensì un provvedimento dirigenziale;
- 20) comma 3, eliminare " al competente Assessorato della Regione Lazio" in quanto la Regione non è interessata ad essere informata su eventuali provvedimenti di sospensione delle autorizzazioni;

CONSIDERATA la richiesta di approvazione del Comune di Velletri;

all'unanimità

DELIBERA

- di approvare ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 1993, n.58, i Regolamenti del Comune di Velletri relativi al :
 1. Servizio pubblico di Noleggio di autovettura con conducente (all.1) di cui alla Legge 21/92, adottato dal C.C. nella seduta del 21.04.1998, con deliberazione n. 29, composto da numero 27 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione, ad eccezione degli articoli : 8) comma 1, 21) commi 1, 2 e 3, 22) comma 1, e lett. f) e 23) comma 1, che devono intendersi modificati così come riportato nelle premesse;
 2. Servizi pubblici non di linea Taxi (all. 2) di cui alla legge 21/92, adottato dal C.C. nella seduta del 21.04.1998 - Del. n. 27, composto da numero 26 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione ad eccezione degli articoli: 8) comma 1, 20) comma 1, 2 e 3, 21) comma 1, e lett. f) e 22) comma 1, che devono intendersi modificati così come riportato nelle premesse;
- di modificare gli articoli : 8) comma 1, 21) commi 1, 2 e 3, 22) comma 1, e lett. f) e 23) comma 1, del Regolamento relativo ai servizi pubblici non di linea di Noleggio con Conducente e gli articoli: 8) comma 1, 20) comma 1, 2 e 3, 21) comma 1, e lett. f) e 22) comma 1, del Regolamento relativo al servizio pubblico non di linea TAXI, così come riportato nelle premesse;

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 5 maggio 1997, n.127.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

20 APR. 1999

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE



allegato 2

COMUNE DI VELLETRI
(Provincia di Roma)

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE,
MOTOCARROZZETTA, NATANFK E VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE

Legge 15 gennaio 1992, N° 21 e successive modificazioni.

Legge Regionale 26 ottobre 1993, N° 58

Legge Regionale 22 maggio 1995, N° 32

STUDIO G. RICCIARDELLI



COPIA CONFORME all'ORIGINALE

Velletri, _____

2-10-18



CAPO UFFICIO SEGRETERIA
Dott.ssa PROSPERI ROSSELLA



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO
DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE E AUTOVETTURA, MOTOCARROZZETTA,
NATANTE E VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE

LEGGE 15 GENNAIO 1992 N° 21
LEGGE REGIONALE 26 OTTOBRE 1993 N° 58

INDICE ANALITICO

ART. 1	DISCIPLINA DEL SERVIZIO
ART. 2	FINALITA'
ART. 3	DEFINIZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
ART. 4	AMBITI OPERATIVI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
ART. 5	DETERMINAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE AUTORIZZAZIONI
ART. 6	REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO
ART. 7	RUOLO DEI CONDUCENTI DI AUTOVEICOLI O NATANTI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA
ART. 8	MODALITA' PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE
ART. 9	INIZIO DEL SERVIZIO
ART. 10	BANDO DI PUBBLICO CONCORSO
ART. 11	TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE
ART. 12	SOSTITUZIONI ALLA GUIDA
ART. 13	OBBLIGHI E PRESCRIZIONI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
ART. 14.	OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEI CONDUCENTI
ART. 15	CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE
ART. 16	CARATTERISTICHE DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE
ART. 17	TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP
ART. 18	TARIFFE
ART. 19	SOSPENSIONE DELLA CORSA
ART. 20	COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE
ART. 21	SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE
ART. 22	REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
ART. 23	DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE
ART. 24	PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
ART. 25	SANZIONI
ART. 26	TASSA COMUNALE DI RILASCIO E RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE
ART. 27	NORMA TRANSITORIA



COPIA CONFORME all'ORIGINALE

Velletri, 22-10-98

CAPO UFFICIO SEGRETERIA
Dott.ssa **PROSPERI ROSSELLA**



ART. 1

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1 - Il trasporto di persone mediante il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale, svolto nel Comune di Velletri è disciplinato:

- dal D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea, in quanto applicabile;

- dal D.P.R. 24 luglio 1977, N° 616;

- dalla legge 15 gennaio 1992, N° 21;

- dall'art. 8, legge 5 febbraio 1992, N° 104;

- dal D.L.gs. 30 aprile 1992, N° 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

- dal D.P.R. 15 dicembre 1992, N° 495;

- dalla L.R. 26 ottobre 1993, N° 58 e successive modificazioni ed integrazioni (L.R. 22 maggio 1995, N° 32);

- dal D.M. 20 aprile 1993 "Criteri per la determinazione delle Tariffe per il servizio di noleggio con autovetture";

- dalle disposizioni del presente Regolamento.



COPIA CONFORME all'ORIGINALE

Velletri, 22-10-98

CAPO UFFICIO SEGRETERIA
Dott.ssa PROSPERI ROSSELLA



ART. 2

FINALITA'

1 - Il Comune di Velletri, viste le leggi di cui al precedente art. 1, organizza il Servizio di noleggio con conducente ed autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale, al fine di realizzare una visione integrata con gli altri modi di trasporto, nel quadro di una programmazione economica e territoriale.

2 - Il presente Regolamento comunale, così come ogni sua eventuale modifica, è adottato con deliberazione del Consiglio Comunale ed è soggetto, ai sensi del comma terzo, art. 1, della L.R. 26 ottobre 1993, N° 58, all'approvazione della Regione Lazio, che provvede mediante deliberazione della Giunta Regionale.

ART. 3

DEFINIZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1 - Sono definiti servizi pubblici non di linea mediante noleggio con conducente ed autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale, quelli che si rivolgono all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle riserve autorizzate e aree attrezzate.

ART. 4

AMBITI OPERATIVI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1 - I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente (N.C.C.) possono effettuare servizi di trasporto di persone anche oltre il confine del territorio comunale, sia in tutto il territorio nazionale, sia negli Stati membri della Comunità Europea ove, a condizione di reciprocità, i Regolamenti di tali Stati lo consentono.



COPIA CONFORME all'ORIGINALE

Velletri, 22-10-98

CAPO UFFICIO SEGRETERIA
Dot. ssa **PROSPERETTI ROSSELLA**



2 - Il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio deve essere effettuato con partenza dal territorio del Comune.

3 - Le modalità di svolgimento del servizio pubblico non di linea debbono assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale dei trasportati e dei terzi.

Il personale addetto ai servizi deve avvicinarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo ed adeguato.

ART. 5

DETERMINAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE AUTORIZZAZIONI

PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE (N.C.C.)

1 - Il numero delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, considerato il numero degli abitanti del Comune in continua crescita; vista, inoltre, la insufficienza degli altri modi di trasporto e le numerose attività turistiche, culturali e sociali che si svolgono nel Comune di Velletri e nel comprensorio, viene così determinato:

- a) servizio di noleggio con conducente ed autovettura N° 35
delle quali N° tre debbono essere idonee alla salita e discesa di portatori di handicap;
- b) servizio di noleggio con conducente e motocarozzetta N° =
- c) servizio di noleggio con conducente e natante N° =
- d) servizio di noleggio con conducente e veicoli a trazione animale N° 5

2 - Il Comune di Velletri, non avendo nel proprio territorio tratti di mare, tantomeno fiumi e laghi navigabili, dispone di non rilasciare alcuna autorizzazione per servizi di noleggio con conducente e natante, parimenti dispone, per la conformità del territorio, di non rilasciare autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente e motocarozzetta.



COPIA CONFORME all'ORIGINALE

Velletri, 22-10-98

CAPO UFFICIO SEGRETERIA
[Signature]
Dot. SSA PROSPERI ROSSELLA

The seal of the Municipality of Velletri is circular. It features a central emblem with a figure, possibly a saint or a historical figure, surrounded by a wreath. The text "MUNICIPIO DI VELLETRI" is written around the perimeter of the seal, with a small star at the bottom.

ART. 6

REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

1 - Possono essere titolari di autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente:

a) tutti i soggetti in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 6 della Legge N° 21/1992 ed iscritti nel "Ruolo Provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di ogni Provincia del Lazio.

2 - I soggetti di cui al comma precedente, come disposto dall'art. 7 della Legge N° 21/1992, possono esercitare la loro attività costituiti in una delle seguenti figure giuridiche:

- titolari di Impresa artigiana di trasporto, iscritti all'Albo delle Imprese Artigiane ai sensi art. 5, legge 8 agosto 1985, N° 443;

- cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi;

- consorzio di Imprese Artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

- Imprenditori privati che svolgono, esclusivamente, attività di servizio di noleggio con conducente ed autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

3 - Nei casi di cui al comma 1, è consentito conferire l'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

4 - In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al solo conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

COPIA CONFORME all'ORIGINALE

Velletri, 22-10-88

CAPO UFFICIO SEGRETERIA
Dott.ssa PROSPERI ROSSELLA



ART. 7

RUOLO DEI CONDUCENTI DI AUTOVEICOLI O NATANTI

ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

1 - E' requisito indispensabile per l'iscrizione nel Ruolo Provinciale istituito ai sensi art. 6, Legge N° 21/1992, presso le C.C.I.A.A. delle varie Province del Lazio, il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal D.Lgs. 30 aprile 1992, N° 285.

2 - L'iscrizione nel Ruolo avviene previo esame da parte di apposita Commissione Regionale che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio stesso.

3 - L'iscrizione nel Ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

4 - L'iscrizione nel Ruolo è, altresì, necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della autorizzazione, per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di Impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

ART. 8

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE

1 - L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è rilasciata dal Sindaco del Comune o da Assessore delegato, attraverso Bando di Pubblico Concorso, per soli Titoli, ai singoli che dimostrino il possesso dei requisiti prescritti e la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, che possono gestirlo in forma singola o associata.

In presenza di più concorrenti, l'assegnazione dell'autorizzazione avviene attraverso apposita graduatoria.

COPIA CONFORME all'ORIGINALE

Velletri, 22-10-98

CAPO UFFICIO SEGRETERIA

[Signature]
Dot. ssa PROSPERI ROSSELLA



2 - L'autorizzazione, oltre che ad un singolo soggetto, è riferita ad un singolo veicolo. E' ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. Non è, invece, consentito il cumulo della licenza di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente.

Le situazioni difformi debbono essere regolarizzate entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente Regolamento.

3 - Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria, inoltre, la dimostrazione della disponibilità di una rimessa autorizzata o di area attrezzata, nel territorio comunale, presso la quale i veicoli sostano o sono a disposizione dell'utenza.

4 - Essere stati dipendenti di una Impresa di noleggio, per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

ART. 9

INIZIO DEL SERVIZIO

1 - Una volta conseguita l'autorizzazione per l'esercizio del servizio o l'acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro centoventi giorni dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dalla accettazione dell'eredità.

Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri novanta giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del veicolo per causa a lui non imputabile.

COPIA CONFORME all'ORIGINALE

Velletri. 22-10-96

CAPO UFFICIO SEGRETARIA
ECON. SSA PROSPERI ROSELLA



ART. 10

BANDO DI PUBBLICO CONCORSO

1 - La Giunta Comunale, in esecuzione delle prescrizioni delle leggi statali e regionali vigenti in materia e le disposizioni del presente Regolamento, indice Bando di Pubblico Concorso per soli titoli, per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio del servizio di noleggio con conducente, da parte del Sindaco o dell'Assessore delegato.

2 - Nel Bando di Pubblico Concorso dovranno essere esplicitamente indicati:

- a) il numero ed il tipo delle autorizzazioni disponibili;
- b) i termini e le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione al Bando di Concorso;
- c) elencazione dei titoli oggetto di valutazione;
- d) i criteri per la formazione della graduatoria dei concorrenti;
- e) il termine entro il quale la Commissione, all'uopo nominata dalla Giunta Comunale, dovrà esprimere le valutazioni finali sulle domande presentate e redigere la relativa graduatoria.

ART.11

TRASFERIBILITA' DELL' AUTORIZZAZIONE

1 - Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purchè iscritta nel Ruolo di cui all'art. 6 della Legge N° 21/1992 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida, nonchè sia divenuto permanentemente inabile.

COPIA CONFORME all'ORIGINALE
Velletri, 22-10-76

CAPO UFFICIO SEGRETERIA
Dott.ssa **PROSPERI ROSSELLA**



2 - In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare, qualora in possesso dei requisiti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, con autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli eredi del titolare, purchè siano in possesso dei requisiti prescritti.

3 - Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne rilasciata altra, tantomeno può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

ART.12

SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

1 - Il titolare dell' autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente può avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, semprechè iscritti nel Ruolo di cui all'art. 6 della Legge N° 21/1992, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile.

ART. 13

OBBLIGHI E PRESCRIZIONI DEL TITOLARE DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE

PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1 - Fermo restando gli obblighi di cui ai precedenti articoli del presente Regolamento, fanno carico al titolare dell' autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, i seguenti ulteriori obblighi e divieti:

a) è fatto obbligo ricevere le prenotazioni da parte degli utenti, presso le rispettive rimesse o aree attrezzate;

b) l'inizio del servizio deve essere effettuato con partenza dal territorio comunale, per qualunque destinazione, anche oltre il limite comunale e comprensoriale, fatto salvo quanto disposto, eventualmente, dalla Regione Lazio ai sensi del comma 6, art. 4 della L.R. N° 58/1993;

COPIA CONFORME all'ORIGINALE
Velletri, 22-10-18

CAPO UFFICIO SEGRETERIA
[Signature]
Dott.ssa PROSPERI ROSELLA



c) la modifica o l'eventuale trasferimento in altra sede della rimessa o area attrezzata di cui al comma 3, del precedente art. 8, deve essere preventivamente comunicato ed autorizzato dal Comune;

d) è vietato lo stazionamento, ai veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, sul suolo pubblico ed in particolare nelle aree destinate ai taxi. E' consentito, tuttavia, l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per taxi e altri servizi pubblici;

e) è fatto divieto al titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, sostare negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, salvo per l'attesa dell'utente che ha ordinato la corsa o deroga a quanto disposto nel precedente punto c), purchè la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate ai taxi e, comunque, chiaramente distinte, delimitate e individuate come "rimessa" dalle Amministrazioni competenti (Comuni, Autorità portuali, aeroportuali ferroviarie).

ART. 14

OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEI CONDUCENTI

DEI VEICOLI IN SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA

1 - I conducenti dei veicoli in servizio di noleggio, nell'espletamento del servizio stesso, debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e, comunque, tenere sempre un atteggiamento decoroso.

In particolare, i conducenti hanno l'obbligo di:

a) conservare nel veicolo, giornalmente, tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta di agenti o funzionari pubblici incaricati alla sorveglianza;

b) tenere a bordo ed esibire, anche dietro richiesta dell'utente, copia del presente Regolamento;

c) compiere servizi che siano richiesti dagli agenti della Forza Pubblica, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;

d) rispettare le norme vigenti sulla circolazione stradale.

COPIA CONFORME all'ORIGINALE

Velletri, 22-10-98

CAPO UFFICIO SEGRETERIA
Dott.ssa **PROSPERI ROSSELLA**



2 - Ai conducenti in servizio di noleggio, inoltre, è fatto divieto di:

a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;

b) portare propri animali a bordo del veicolo stesso;

c) chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa concordata, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni al veicolo;

d) fermare il veicolo ed interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dell'utente o per casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

ART. 15

CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

1 - Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "Noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "N.C.C.", inamovibile, dello stemma del Comune di Velletri e di un numero progressivo.

2 - I veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre gli scarichi inquinanti, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

ART. 16

CARATTERISTICHE DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE

1 - I veicoli a trazione animale autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono, esclusivamente, le classiche "carrozze" in legno, su due o quattro ruote, le quali devono corrispondere ai requisiti sanciti dagli artt. 64 - 65 - 66 e 69 del D.L.gs. N° 285/92 e, del relativo Regolamento di attuazione.

COPIA CONFORME all'ORIGINALE

Velletri, 22-10-98

CAPO UFFICIO SEGRETERIA
Dott.ssa *PROSPER* ROSSELLA



2 - I suddetti veicoli sono immatricolati in apposito Registro del Comune e devono essere muniti di targa contenente le indicazioni del proprietario, del Comune, della categoria e del numero di matricola (art. 67, D.L.gs. N° 285/92). Devono essere muniti, altresì, di altra targa con la scritta "N.C.C." (Noleggio Son Conducente).

3 - Le "carrozze" autorizzate al trasporto di persone possono essere con abitacolo "coperto" o "scoperto" e, non possono essere trainate da più di due cavalli se a due ruote o da quattro cavalli se a quattro ruote (fanno eccezione le "carrozze" adibite a trasporti funebri - v. art. 183 D.L.gs. N° 285/92).

4 - I conducenti dei veicoli a trazione animale adibiti al servizio di noleggio, per essere iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, N° 21, debbono essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 115 del D.L.gs. N° 285/92 e del certificato di registrazione per mezzo di ambulante, di cui all'art. 121 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931, N° 773 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 17

TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP

1 - Il conducente del veicolo adibito al servizio, ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e, degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

2 - La prestazione del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

3 - I veicoli in servizio di noleggio con conducente, appositamente attrezzati per i portatori di handicap, debbono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, N° 384.

COPIA CONFORME all'ORIGINALE

Velletri, 22-10-98

CAPO UFFICIO SEGRETERIA
Dott.ssa PROSPERI ROSSELLA



ART. 18

TARIFFE

1 - Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore, sulla base delle disposizioni di leggi emanate in materia, ed in particolare dal D.M. 20 aprile 1993;

- il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali;
- la prestazione del servizio non è obbligatoria.

ART. 19

SOSPENSIONE DELLA CORSA

1 - Qualora, per avaria al veicolo o per altre motivazioni derivanti da causa di forza maggiore, il servizio debba essere sospeso, senza possibilità di tempestiva sostituzione del veicolo stesso, l'utente ha diritto ad abbandonarlo e, in tal caso, è tenuto al pagamento del solo importo corrispondente al percorso effettuato, ovvero ad una quota proporzionale del prezzo convenuto.

ART. 20

COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

1 - Presso il Comune viene istituita, ai sensi dell'art. 15, L.R. 26 ottobre 1993, N° 58, la "Commissione Consultiva Comunale" che opera in riferimento all'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea - noleggio da rimesa con conducente e taxi - nonché all'applicazione dei rispettivi Regolamenti Comunali.

Della Commissione Consultiva, composta da ^{SETTE} ~~cinque~~ membri, fanno parte di diritto:

- il Sindaco o suo delegato che la presiede;
- il Comandante dei Vigili Urbani o F.F. (Facente Funzioni);
- il Dirigente del Settore Trasporti o un funzionario dello stesso Ufficio di livello non inferiore al settimo;



[Handwritten signature]

COPIA CONFORME all'ORIGINALE

Velletri, 22-10-98

CAPO UFFICIO SEGRETERIA
Dot. ssa PROSPERI RUSSELLA



- un rappresentante designato dalle Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- un rappresentante dell'Associazione di utenti maggiormente rappresentativa a livello nazionale;
- due Consiglieri comunali: uno in rappresentanza della maggioranza ed uno della minoranza.

2 - La Commissione Consultiva è insediata con atto di Giunta Comunale ed è convocata dal Presidente, ogni qualvolta venga avanzata motivata richiesta da almeno tre membri e, comunque, almeno due volte l'anno.

La Commissione Consultiva resta in carica per la durata dell'intera legislatura e decade con lo scioglimento del Consiglio Comunale.

3 - La Commissione Consultiva si esprime a maggioranza dei voti, con parere motivato e con riferimento alle posizioni espresse dai suoi componenti, compreso quello dei dissenzianti, riportati nel verbale.

Svolge la funzione di Segretario della Commissione un dipendente del competente Ufficio comunale, con qualifica funzionale non inferiore alla sesta.



ART. 21

SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE PER L'ESERCIZIO

DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1 - L'autorizzazione comunale per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, può essere sospesa dal Sindaco per un periodo non superiore a sei mesi, nel caso di infrazioni o violazioni a norme di leggi statali o regionali ovvero a disposizioni del presente Regolamento, nei casi diversi da quelli che determinano la revoca o la decadenza della autorizzazione stessa.

2 - Il Sindaco, sentita la Commissione Consultiva Comunale di cui al precedente art. 20, dispone il periodo di sospensione dell'autorizzazione, tenuto conto della gravità dell'infrazione e della eventuale recidività.

3 - Il Comune provvede a comunicare il provvedimento di sospensione, oltrechè al titolare dell'autorizzazione, anche al competente Assessorato della Regione Lazio e all'Ufficio della M.C.T.C. Provinciale di Roma, per i conseguenti adempimenti di competenza.

COPIA CONFORME all'ORIGINALE

Velletri,

22-10-98
CAPO UFFICIO SEGRETERIA
Dott.ssa PROSPERI ROSSELLA



ART. 22

REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE ALL'ESERCIZIO

DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1 - Il Sindaco, sentita la Commissione Consultiva Comunale, dispone la revoca della autorizzazione comunale per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nei seguenti casi:

- a) quando l'attività del servizio di noleggio con conducente viene esercitata da persone che non siano il titolare dell'autorizzazione, ovvero il personale da esso dipendente o collaboratori familiari, purchè in possesso dei prescritti requisiti;
- b) quando viene accertato che il titolare dell'autorizzazione abbia trasferito la propria attività di noleggio nell'ambito di altri Comuni;
- c) quando vengono a mancare, nei confronti del titolare dell'autorizzazione, i requisiti di idoneità morale o professionale;
- d) quando l'autorizzazione sia stata ceduta dal titolare in violazione delle disposizioni di legge e dell'art. 11 del presente Regolamento;
- e) quando nei confronti del titolare dell'autorizzazione, nel caso di Ditte individuali, o del Legale Rappresentante di Società, Ente od Azienda, titolari della autorizzazione stessa, negli altri casi, sia stata emessa sentenza passata in giudicato, con condanna a pena restrittiva della libertà individuale, in misura superiore, complessivamente, ai due anni, per delitti non colposi ovvero per delitti contro il patrimonio, l'ordine pubblico e per non aver rispettato il C.C.N.L. verso i propri dipendenti e la normativa previdenziale;
- f) quando il titolare non ottempera al provvedimento di sospensione del servizio fatto notificare dal Sindaco;
- g) quando il veicolo adibito al servizio non si trova nel dovuto stato di decoro ed il titolare non abbia ottemperato alla sua messa in efficienza entro il termine all'uopo fissato dal Comune.

COPIA CONFORME all'ORIGINALE

Velletri, 22-10-88

CAPO UFFICIO SEGRETERIA
Dott.ssa PROSPERI ROSSELLA



ART. 23

DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1 - Il Sindaco, sentita la Commissione Consultiva Comunale, dispone la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, al verificarsi dei seguenti casi:

a) per non aver iniziato il servizio nei termini stabiliti dall'art. 9 del presente Regolamento;

b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla autorizzazione da parte del titolare stesso;

c) per morte del titolare della autorizzazione, quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 9 ovvero non abbiano provveduto a cedere l'autorizzazione entro i termini concessi dal Sindaco, su richiesta degli interessati, ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento;

d) per alienazione, fermo per guasto o incidente del veicolo, senza che lo stesso sia stato sostituito o riparato entro novanta giorni dalla sua alienazione o fermo;

e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo ininterrotto superiore a centoventi giorni.

La decadenza viene comunicata dal Comune al competente Assessorato della Regione Lazio, alla M.C.T.C. Provinciale di Roma e alla C.C.I.A.A di Roma.

ART. 24

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

1 - In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali prescritte dalla legge 24 novembre 1981, N° 689 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto dal D.L.gs. 30 aprile 1992, N° 285.

COPIA CONFORME all'ORIGINALE
Velletri, 22-10-98

CAPO UFFICIO SEGRETARIA
Dott.ssa PROSPERI ROSSELLA



2 - Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare dell' autorizzazione o ai suoi aventi causa, nei casi di sanzioni amministrative accessorie - sospensione, decadenza, revoca - così come nessun indennizzo è dovuto nel caso di rinuncia alla autorizzazione stessa.

ART. 25

SANZIONI

1 - Ferme restando le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, le infrazioni al presente Regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada (D.L.gs. N° 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni), ove il fatto non costituisca reato più grave, sono punite con l'applicazione di sanzioni amministrative determinate da leggi regionali, altrimenti, dalla Giunta comunale ai sensi della legge Comunale e Provinciale, per quanto vigente.

ART. 26

TASSA COMUNALE PER IL RILASCIO ED IL RINNOVO DELLA AUTORIZZAZIONE

ALL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1 - Per il rilascio od il rinnovo della autorizzazione comunale per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è dovuta, dal titolare dell'autorizzazione stessa, la relativa tassa annuale stabilita dalla Amministrazione Comunale.

2 - La corresponsione della suddetta tassa è effettuata, nel caso di rinnovo della autorizzazione, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, mediante versamento su c/c postale intestato al Comune di Velletri o direttamente alla Tesoreria Comunale sul corrispondente conto bancario, nel caso di nuova assegnazione, entro trenta giorni dalla data di rilascio della stessa.

Nel caso di omesso o ritardato pagamento della tassa comunale di cui al comma 1, si applicano le sanzioni previste dalla Legge Regionale 2 maggio 1980, N° 30 e successive modificazioni ed integrazioni.

3 - L'importo della tassa è soggetto a revisione annuale, entro i limiti prescritti dalle leggi vigenti.

COPIA CONFORME all'ORIGINALE

Velletri, 22-10-08



CAPO UFFICIO SEGRETERIA
Dott.ssa PROSPERI ROSSELLA



4 - Il pagamento della tassa annuale deve essere effettuato per intero, anche nel caso di frazione di anno, purchè superiore ai trenta giorni.

ART. 27

NORMA TRANSITORIA

1 - Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni emanate precedentemente in materia dall'Amministrazione comunale.

2 - Il presente Regolamento avrà efficacia soltanto dopo che lo stesso avrà conseguito l'approvazione da parte della Giunta regionale del Lazio e sarà stato pubblicato nell'Albo Pretorio.

3 - Tutte le istanze presentate per l'ottenimento delle autorizzazioni, giacenti presso il competente Ufficio Trasporti del Comune di Velletri, si intendono decadute ed archiviate.

Le istanze presentate per il trasferimento di autorizzazioni ad altri soggetti, dovranno essere adeguate alle disposizioni del presente Regolamento entro e non oltre trenta giorni dalla sua entrata in vigore, altrimenti si intenderanno respinte ed archiviate.

Si dichiara che la presente copia
si compone di n. 18 fotogrammi

COPIA CONFORME all'ORIGINALE

Velletri, 27-10-98

CAPO UFFICIO SEGRETARIA
Dott.ssa PROSPERI ROSSELLA



COMUNE DI VELLETRI

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI TAXI CON AUTOVETTURA

MOTOCARROZZETTA E VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE

- LEGGE 15 gennaio 1992, N° 21
- LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1993, N° 58
e successive modificazioni ed integrazioni
(L.R. 22 maggio 1995, N° 32)



STUDIO - G. RICCIARDELLI

AR



INDICE ANALITICO

ART. 1	DISCIPLINA DEL SERVIZIO	PAG.
ART. 2	FINALITA'	"
ART. 3	DEFINIZIONE SERVIZIO DI TAXI	"
ART. 4	AMBITI OPERATIVI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO"	"
ART. 5	DETERMINAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE LICENZE	"
ART. 6	REQUISITI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI	"
ART. 7	RUOLO DEI CONDUCENTI DI AUTOVEICOLI O NATANTI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA	PAG.
ART. 8	MODALITA' PER IL RILASCIO DELLA LICENZA DI TAXI	"
ART. 9	INIZIO DEL SERVIZIO	"
ART. 10	BANDO DI PUBBLICO CONCORSO	"
ART. 11	TRASFERIBILITA' DELLA LICENZA	"
ART. 12	SOSTITUZIONE ALLA GUIDA	"
ART. 13	OBBLIGHI E PRESCRIZIONI DEL TITOLARE DELLA LICENZA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI	PAG.
ART. 14	OBBLIGHI E PRESCRIZIONI DEI CONDUCENTI DEI VEICOLI IN SERVIZIO DI TAXI	PAG.
ART. 15	CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE	"
ART. 16	TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP	"
ART. 17	TARIFFE	"
ART. 18	SOSPENSIONE DELLA CORSA	"
ART. 19	COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE	"
ART. 20	SOSPENSIONE DELLA LICENZA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI	PAG.
ART. 21	REVOCA DELLA LICENZA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI	PAG.
ART. 22	DECADENZA DELLA LICENZA	"
ART. 23	PROCEDIMENTO SANZIONATORIO	"
ART. 24	SANZIONI	"
ART. 25	TASSA COMUNALE PER IL RILASCIO DELLA LICENZA PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI	PAG.
ART. 26	NORMA TRANSITORIA	"

[Handwritten signature]



COPIA CONFORME all'ORIGINALE

Velletri

22-12-98



CAPO UFFICIO SEGRETERIA
MOLISSA REGIONE LUCANIA



ART. 1

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1 - Il trasporto di persone mediante il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale, svolto nel Comune di Velletri è disciplinato:

- dal D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea, in quanto applicabile;
- dal D.P.R. 24 luglio 1977, N° 616;
- dalla legge 15 gennaio 1992, N° 21;
- dall'art. 8, Legge 5 febbraio 1992, N° 104;
- dal D.L.gs. 30 aprile 1992, N° 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal D.P.R. 16 dicembre 1992, N° 495;
- dalla L.R. 26 ottobre 1993, N° 58 e successive modificazioni ed integrazioni (L.R. 22 maggio 1995, N° 32);
- dal D.M. 20 aprile 1993 "Criteri per la determinazione delle Tariffe per il servizio di noleggio con autovettura", per quanto applicabile;
- dalle disposizioni del presente Regolamento.

COPIA CONFORME all'ORIGINALI.

Velletri, 22-10-88



SAPO UFFICIO SEGRETERIA
DOTT.SSA ROSPERI ROSSANA





ART. 2

FINALITA'

1 - Il Comune di Velletri, viste le leggi di cui al precedente art. 1, organizza il Servizio di Taxi con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale, al fine di realizzare una integrazione con gli altri modi di trasporto, nel quadro di una programmazione economica e territoriale.

2 - Il presente Regolamento comunale, così come ogni sua eventuale modifica, è adottato con deliberazione del Consiglio Comunale ed è soggetto, ai sensi del comma terzo, art. 1, della L.R. 26 ottobre 1993, N° 58, all'approvazione della Regione Lazio, che provvede mediante deliberazione della Giunta Regionale.

ART. 3

DEFINIZIONE SERVIZIO DI TAXI

1 - Sono definiti servizi pubblici non di linea mediante taxi con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale, quelli che:

- hanno lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di gruppi di persone;
- si rivolgono ad una utenza indifferenziata;
- lo stazionamento avviene in luogo pubblico;
- le tariffe sono determinate dal Comune con atto di Giunta Municipale, la quale stabilisce anche le modalità del servizio.

COPIA CONFORME all'ORIGINALE

del n. 22-10-48



CAPO UFFICIO SEGRETERIA

Post. 588



ART. 4

AMBITI OPERATIVI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1 - I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono effettuare servizi di trasporto di persone anche oltre il limite del territorio comunale, sia in tutto il territorio nazionale, sia negli Stati membri della Comunità Europea ove, a condizione di reciprocità, i Regolamenti di tali Stati lo consentono.

All'interno del territorio del Comune di Velletri e nell'area del comprensorio, la prestazione del servizio è obbligatoria.

2 - Il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio deve essere effettuato con partenza dal territorio del Comune.

3 - Le modalità di svolgimento del servizio pubblico non di linea debbono assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale dei trasportati e dei terzi. Il personale addetto ai servizi deve avvicinarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo ed adeguato.

ART. 5

DETERMINAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE LICENZE

PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI

1 - Il numero delle Licenze per l'esercizio del servizio di taxi, considerato il continuo aumento degli abitanti del Comune di Velletri; vista, inoltre, la insufficienza degli altri modi di trasporto pubblico e le numerose attività turistiche, culturali e sociali che si svolgono nel Comune stesso e nel comprensorio, viene così determinato:

a) servizio di taxi con autovettura N° 24, delle quali N° 5 attrezzate appositamente per il servizio di trasporto di portatori di handicap.

2 - Il Comune di Velletri, non avendo nel proprio territorio tratti di mare, tantomeno fiumi e laghi navigabili, dispone di non rilasciare Licenze per l'esercizio del servizio di taxi con natante e dispone, altresì, per la conformità del territorio, di non rilasciare Licenze per l'esercizio del servizio di taxi con motocarozzetta e veicoli a trazione animale.

CÓPIA CONFORME all'ORIGINALE

Velletri, 22-10-98



UFFICIO DEL CAPO UFFICIO
CAPO UFFICIO O SECRETARIA





- Lo stazionamento delle autovetture per il servizio di taxi è stabilito dal Consiglio di Giunta Comunale e, attualmente, viene disposto nelle seguenti località:

- Piazza Garibaldi; Piazza Cairoli; Piazza Caduti sul Lavoro.

ART. 6

REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI

1 - Possono essere titolari di Licenza per l'esercizio del servizio di taxi:

a) tutti i soggetti in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 6 della Legge N° 21/1992 ed iscritti nel "Ruolo Provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di ogni Provincia del Lazio;

2 - I soggetti di cui al comma precedente, come disposto dall'art. 7 della Legge N° 21/1992, possono esercitare la loro attività costituiti in una delle seguenti figure giuridiche:

- titolari di Impresa artigiana di trasporto, iscritti all'Albo delle Imprese Artigiane ai sensi art. 5, Legge 8 agosto 1985, N° 443;

- cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi;

- consorzio di Imprese Artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

- Imprenditori privati che svolgono, esclusivamente, attività di servizio di noleggio con conducente ed autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

2 - Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la Licenza di taxi agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della Licenza precedentemente conferita, in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

3 - In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

CAPG UFFICIO SEGRETARIA
Dott.ssa PROSPERI ROSSELLA

22-10-83



[Handwritten signature]



ART. 7

RUOLO DEI CONDUCENTI DI AUTOVEICOLI O NATANTI

ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

1 - E' requisito indispensabile per l'iscrizione nel Ruolo Provinciale istituito ai sensi art. 6, Legge N° 21/1992, presso le C.C.I.A.A. delle Province del Lazio, il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall'art. 116 del D.L.gs. 30 aprile 1992, N° 285.

2 - L'iscrizione nel Ruolo avviene previo esame da parte di apposita Commissione regionale che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio stesso.

3 - L'iscrizione nel Ruolo è, altresì, necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della Licenza, per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di Impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

ART. 8

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLA LICENZA DI TAXI

1 - La Licenza per l'esercizio del servizio di taxi è rilasciata dal Sindaco del Comune o da Assessore delegato, attraverso Bando di Pubblico Concorso, per soli Titoli, ai singoli che dimostrino il possesso dei requisiti prescritti e la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, che possono gestirlo in forma singola o associata.


In presenza di più concorrenti, l'assegnazione della licenza avviene attraverso apposita graduatoria.

2 - La Licenza, oltre che ad un singolo soggetto, è riferita ad un singolo veicolo. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più Licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della Licenza di taxi e dell'Autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente.

Le situazioni difformi debbono essere regolarizzate entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente Regolamento.

COMANDO PROVINCIALE

Velletri, 22-10-98



CAPO UFFICIO SEGRETERIA
Dot.ssa PROSPERI ROSSELLA



3 - L'aver esercito servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della Licenza, per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi.

ART. 9

INIZIO DEL SERVIZIO

1 - Una volta conseguita la Licenza per l'esercizio del servizio o l'acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro centoventi giorni dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione della eredità.

Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri novanta giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del veicolo per causa a lui non imputabile.

ART. 10

BANDO DI PUBBLICO CONCORSO

1 - La Giunta Comunale, in esecuzione delle prescrizioni delle leggi statali e regionali vigenti in materia e le disposizioni del presente Regolamento, indice Bando di Pubblico Concorso, per soli titoli, per il rilascio delle Licenze per l'esercizio del servizio di taxi, da parte del Sindaco o dell'Assessore delegato.

2 - Nel Bando di Pubblico Concorso dovranno essere esplicitamente indicati:

- a) il numero ed il tipo delle Licenze disponibili;
- b) i termini e le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione al Bando di Concorso;
- c) elencazione dei titoli oggetto di valutazione;
- d) i criteri per la formazione della graduatoria dei concorrenti;
- e) il termine entro il quale la Commissione, all'uopo nominata dalla Giunta Comunale, dovrà esprimere le valutazioni finali sulle domande presentate e redigere la relativa graduatoria.

COPIA CORRETTA DELL'ORIGINALE
Velletri, 22-10-88

MUNICIPIO
*
LUIGI RICCIARDI ROSSELLA



ART. 11

TRASFERIBILITA' DELLA LICENZA

1 - La Licenza per l'esercizio del servizio di taxi è trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purchè iscritta nel Ruolo di cui all'art. 6 della Legge N° 21/1992 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare della Licenza da almeno cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantacinquesimo anno di età;
- c) sia divenuto inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida, nonchè sia divenuto permanentemente inabile.

2 - In caso di morte del titolare, la Licenza può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, con autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli eredi del titolare, purchè siano in possesso dei prescritti requisiti.

3 - Al titolare che abbia trasferito la Licenza non può esserne rilasciata altra, tantomeno può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

ART. 12

SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

1 - I titolari di Licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida del taxi, temporaneamente, da persone iscritte nel Ruolo di cui all'art. 6 della Legge N° 21/1992 ed in possesso dei requisiti prescritti:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;

COPIA CONFORME all'ORIGINALE

Velletri, 22-10-98

Municipio di Velletri
[Signature]



- c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) nel caso di incarichi a tempo pieno, sindacali o pubblici elettivi.

2 - Gli eredi minori del titolare di Licenza di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel Ruolo di cui all'art. 6, Legge N° 21/1992, in possesso dei requisiti prescritti, fino al raggiungimento della maggiore età.

3 - Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato secondo le prescrizioni dettate dalla Legge 18 aprile 1962, N° 230.

Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

ART. 13

OBBLIGHI E PRESCRIZIONI DEL TITOLARE DELLA LICENZA COMUNALE

PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI

1 - Fermo restando gli obblighi di cui ai precedenti articoli del presente Regolamento, fanno carico al titolare della Licenza per l'esercizio del servizio di taxi, i seguenti ulteriori obblighi e divieti:

a) i veicoli adibiti al servizio debbono sostare nelle aree appositamente individuate nell'art. 5, punto 3, del presente Regolamento o con atto di Giunta Comunale, opportunamente delimitate, nell'ambito del territorio del Comune di Velletri;

b) il prelievo dell'utente ovvero l'inizio del servizio deve essere effettuato con partenza dal territorio comunale, per qualunque destinazione, anche oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto, eventualmente, dalla Regione Lazio ai sensi del comma 5, art. 4, della L.R. N° 58/1993;

c) è fatto divieto al titolare di Licenza per l'esercizio del servizio di taxi, sostare negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, salvo per l'attesa dell'utente che ha ordinato la corsa, purché la sosta avvenga in aree destinate ai taxi e, comunque, chiaramente distinte, delimitate e

COPIA CONFERITE all'ORIGINALE

Velletri

02 - 10 - 08



individuato dalle Amministrazioni competenti (Comuni, Autorità Portuali, Aeroportuali, Ferroviarie ecc.);

d) il servizio di taxi, ove esercito, ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri, ed è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i servizi pubblici.



ART. 14

OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEI CONDUCENTI

DEI VEICOLI IN SERVIZIO DI TAXI

1 - I conducenti dei veicoli in servizio di taxi, nell'espletamento del servizio stesso, debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e, comunque, tenere sempre un atteggiamento decoroso.

In particolare, i conducenti hanno l'obbligo di:

- a) conservare nel veicolo, giornalmente, tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta di agenti o funzionari pubblici incaricati alla sorveglianza;
- b) tenere a bordo ed esibire, anche dietro richiesta dell'utente, copia del presente Regolamento;
- c) compiere servizi che siano richiesti dagli agenti della Forza Pubblica, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
- d) rispettare le norme vigenti sulla circolazione stradale;
- e) svolgere il servizio con partenza dal territorio comunale, per qualunque destinazione, fermo restando che all'interno dell'area comunale o comprensoriale la prestazione del servizio è obbligatoria.

2 - Ai conducenti in servizio di taxi, inoltre, è fatto divieto di:

- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che lo hanno prenotato, anche durante i periodi di sosta;
 - b) portare propri animali a bordo del veicolo stesso;
- 

COPIA COMPRESA SH'ORIL
Veloci 02-0-08

CAS OFFICE SECRETARIA
BUSINESS PROPERTY MANAGER



c) chiedere per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella calcolata con tassametro omologato, sulla base di tariffe determinate con atto di Giunta Comunale, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni al veicolo;

d) fermare il veicolo ed interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dell'utente o per casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.



ART. 15

CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

1 - Le autovetture adibite al servizio di taxi dovranno essere conformi alle prescrizioni dettate dal D.M. 18/04/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.

2 - L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.

3 - Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "TAXI".

4 - Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero "servizio pubblico" del tipo stabilito dall'Ufficio comunale competente e dovranno essere dotate di dispositivo radio rice-trasmittente.

5 - Le autovetture adibite al servizio di taxi debbono adottare un colore uniforme (bianco) rispondente alle disposizioni stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti e, inoltre, dovranno essere munite di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti.



COPIA CONFORME all'ORIGINALE

Velletri, 22-10-98



CAPO UFFICIO SEGRETERIA
Dot.ssa PROSPERI ROSSELLA



ART. 16

TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP

1 - Il conducente del veicolo adibito al servizio, ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e, in tal caso, degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

2 - La prestazione del servizio di taxi è obbligatoria nell'ambito del territorio comunale di Velletri.

3 - I veicoli in servizio di taxi appositamente attrezzati per il trasporto di portatori di handicap, debbono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2, del D.P.R. 27 aprile 1978, N° 384.



ART. 17

TARIFFE

1 - Il servizio di taxi si effettua a richiesta del trasportato o dei trasportati, dietro pagamento di un corrispettivo calcolato, con tassametro omologato, sulla base di tariffe determinate con deliberazione della Giunta Comunale, sentite le Organizzazioni di rappresentanza della categoria e degli utenti.

2 - La tariffa è calcolata a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.

ART. 18

SOSPENSIONE DELLA CORSA

1 - Qualora per avaria al veicolo o per altre motivazioni derivanti da causa di forza maggiore, il servizio debba essere sospeso senza possibilità di tempestiva sostituzione del veicolo stesso, l'utente ha diritto ad abbandonarlo e, in tal caso, è tenuto al pagamento del solo importo corrispondente al percorso effettuato.



COPIA CONFORME all'ORIGINALE
Veitri. 22-10-88

MUNICIPIO OFFICIO SEGRETERIA
Dott.ssa PROSPER ROSELLA



ART.19

COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

1 - Presso il Comune viene istituita, ai sensi dell'art. 15, L.R. 26 ottobre 1993, N° 58, la Commissione Consultiva Comunale che opera in riferimento all'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea - noleggio da rimessa con conducente e servizio taxi - nonché all'applicazione dei rispettivi Regolamenti Comunali.

Della Commissione Consultiva, composta da sette membri, fanno parte di diritto:

- il Sindaco o suo delegato che la presiede;
- il Comandante dei Vigili Urbani o F.F. (facente funzioni);
- il Dirigente dell'Ufficio Trasporti del Comune o Funzionario dello stesso Ufficio con qualifica di livello non inferiore al settimo;
- un rappresentante designato dalla Organizzazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale;
- un rappresentante dell'Associazione di utenti maggiormente rappresentativa a livello nazionale;
- due Consiglieri Comunali; uno in rappresentanza della maggioranza ed uno dell'opposizione.

2 - La Commissione Consultiva è insediata con atto di Giunta Comunale ed è convocata dal Presidente, ogni qualvolta venga avanzata motivata richiesta da almeno tre membri e, comunque, almeno due volte l'anno.

La Commissione Consultiva resta in carica per la durata dell'intera legislatura e decade con lo scioglimento del Consiglio Comunale.

3 - La Commissione Consultiva si esprime a maggioranza dei voti, con parere motivato e con riferimento alle posizioni espresse dai suoi componenti, compreso quello dei dissenzianti, riportato nel verbale.

Svolge la funzione di Segretario della Commissione un dipendente del competente Ufficio comunale, con qualifica funzionale non inferiore alla sesta.



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
19/10/2011

22-10-2011



CAPC UFFICIO SEGRETERIA
Dott.ssa P. ROSSELLA

[Handwritten signature]



ART. 20

SOSPENSIONE DELLA LICENZA COMUNALE PER L'ESERCIZIO

DEL SERVIZIO DI TAXI

1 - La Licenza comunale per l'esercizio del servizio di taxi, può essere sospesa dal Sindaco per un periodo non superiore a sei mesi, nel caso di infrazioni o violazioni a norme di leggi statali e regionali, ovvero a disposizioni del presente Regolamento, nei casi diversi da quelli che determinano la revoca o la decadenza della Licenza stessa.

2 - Il Sindaco, sentita la Commissione Consultiva Comunale di cui al precedente art. 19, dispone il periodo di sospensione della Licenza, tenuto conto della gravità dell'infrazione e della eventuale recidività.

L'inosservanza da parte del titolare della Licenza o del sostituto alla guida, a quanto previsto dall'art. 16, comma 2, del presente Regolamento, è punita con le sanzioni Amministrative dettate dall'art. 4, della Legge Regionale 26 ottobre 1999, N° 58.

3 - Il Comune provvede a comunicare il provvedimento di sospensione, oltrechè al titolare della Licenza, anche al competente Assessorato della Regione Lazio e all'Ufficio della M.C.T.C. Provinciale di Roma, per i conseguenti adempimenti di competenza.

ART. 21

REVOCA DELLA LICENZA COMUNALE PER L'ESERCIZIO

DEL SERVIZIO DI TAXI

1 - Il Sindaco, sentita la Commissione Consultiva Comunale, dispone la revoca della Licenza comunale per l'esercizio del servizio di taxi, nei seguenti casi:

a) quando l'attività del servizio di taxi viene esercitata da persone che non siano il titolare della Licenza, ovvero il personale da esso dipendente o collaboratori familiari, purchè in possesso dei prescritti requisiti;

b) quando è accertato che il titolare della Licenza abbia abusivamente e ripetutamente svolto il servizio di taxi nel territorio di altri Comuni;

COPIA CONFORME all'ORIGINALE

Velletri, _____

22-10-2008

28



Il Sindaco
Dott. S. P. ...

[Handwritten signature]



c) quando vengono a mancare, nei confronti del titolare della Licenza, i requisiti di idoneità morale o professionale;

d) quando la Licenza sia stata ceduta dal titolare in violazione delle disposizioni di legge e dell'art. 11 del presente Regolamento;

e) quando nei confronti del titolare della Licenza, nel caso di Ditte individuali, o del Legale Rappresentante di Società, Cooperative e Consorzi, costituiti nelle forme di cui all'art. 7 della Legge N° 21/1992, titolari della Licenza stessa, negli altri casi, sia stata emessa sentenza passata in giudicato, con condanna a pena restrittiva della libertà individuale, in misura superiore, complessivamente, ai due anni, per delitti non colposi ovvero per delitti contro il patrimonio, l'ordine pubblico o per non aver rispettato i C.C.N.L. verso i propri dipendenti e la normativa previdenziale.

f) quando il titolare non ottempera al provvedimento di sospensione del servizio, fatto notificare dal Sindaco;

g) quando il veicolo adibito al servizio non si trova nel dovuto stato di decoro ed il titolare non abbia ottemperato alla sua messa in efficienza entro il termine all'uopo fissato dal Comune.

h) quando, per la quarta volta, il titolare della Licenza si è reso colpevole dell'inosservanza a quanto disposto dall'art. 16, comma 2, del presente Regolamento (art. 4, comma 1, lettera d, L.R. N° 58/1993).

ART. 22

DECADENZA DELLA LICENZA COMUNALE PER L'ESERCIZIO

DEL SERVIZIO DI TAXI

1 - Il Sindaco, sentita la Commissione Consultiva Comunale, dispone la decadenza della Licenza per l'esercizio del servizio di taxi, al verificarsi dei seguenti casi:

a) per non aver iniziato il servizio nei termini stabiliti dall'art. 9 del presente Regolamento;

b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla Licenza da parte del titolare stesso;

12



CONFERMAZIONE ALL'ORIGINALE
CONFERMAZIONE ALL'ORIGINALE

Yelletri

2-10-88
CAPO UFFICIO SEGRETARIA

Dott.ssa PROSPER RUSSELLA

c) per morte del titolare della Licenza, quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 9, ovvero non abbiano provveduto a cedere la Licenza entro i termini concessi dal Sindaco, su richiesta degli interessati, ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento;

d) per alienazione, fermo per guasto o incidente del veicolo, senza che lo stesso sia stato sostituito o riparato entro novanta giorni dalla sua alienazione o fermo;

e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo, ininterrotto, superiore a centoventi giorni.

La decadenza viene comunicata dal Comune al competente Assessorato della Regione Lazio, alla M.C.T.C. Provinciale di Roma e alla C.C.I.A.A. di Roma.

ART. 23

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

1- In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali di cui alla Legge 24 novembre 1981, N° 689, salvo quanto previsto dal D.L.gs. N° 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

2 - Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare della Licenza di taxi o ai suoi aventi causa, nei casi di sanzioni amministrative accessorie - sospensione, decadenza o revoca della Licenza -, così come nessun indennizzo è dovuto nel caso di rinuncia alla Licenza stessa.

12

COPIA CONFORME all'ORIGINALE

Velletri,

27-10-98



CAPO UFFICIO SEGRETERIA
Donna PROSPER ROSELLA



ART. 24

SANZIONI

1 - Ferme restando le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della Licenza per l'esercizio del servizio di taxi, le infrazioni al presente Regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada (D.L.gs. N° 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni), ove il fatto non costituisca reato più grave, sono punite con l'applicazione di sanzioni amministrative determinate da leggi regionali, altrimenti, dalla Giunta Comunale ai sensi della legge Comunale e Provinciale, per quanto vigente in materia.

ART. 25

TASSA COMUNALE PER IL RILASCIO DELLA LICENZA

PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI

1 - Per il rilascio od il rinnovo della Licenza comunale per l'esercizio del servizio di taxi è dovuta, dal titolare della Licenza stessa, la relativa tassa annuale stabilita dalla Amministrazione Comunale.

2 - La corresponsione della suddetta tassa è effettuata mediante versamento su C/C postale intestato al Comune di Velletri o direttamente alla Tesoreria Comunale sul corrispondente Conto Bancario, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, in caso di rinnovo della Licenza, altrimenti, entro trenta giorni dalla data di primo rilascio della stessa.

Nel caso di omesso o ritardato pagamento della suddetta tassa comunale, si applicano le sanzioni previste dalla Legge regionale 2 maggio 1980, N° 30 e successive modificazioni ed integrazioni.

3 - L'importo della tassa è soggetta a revisione annuale, entro i limiti prescritti dalle leggi vigenti.

4 - Il pagamento della tassa annuale deve essere effettuato per intero, anche nel caso di frazione di anno superiore ai trenta giorni.

COPIA CONFORME all'ORIGINALE
Velletri, 22-10-88



UFFICIO REGIONALE
COMUNE DI VELLETRI
[Signature]

ART. 26

NORMA TRANSITORIA

1 - Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia emanate, precedentemente, dall'Amministrazione Comunale.

2 - Il presente Regolamento avrà efficacia soltanto dopo che lo stesso avrà conseguito l'approvazione da parte della Giunta Regionale del Lazio e la relativa pubblicazione nell'Albo Pretorio.

Si dichiara che il presente documento
si compone di n. 19 fotogrammi

ES. CONFORME all'ORIGINALE

Velletri, 27-10-86



[Handwritten signature]